

N. 9339/12 Reg. Gen. Trib.

N. 4552/12 R.GMod. 21 (P.M.)

N. G.I.P.

Sentenza N. 4825/13

Del: 17/04/2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Milano

SEZIONE 2ª Penale

Composto dai Sigg. Magistrati:

Dott.ssa Teresa Ferrari da Passano Presidente

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

[redacted] nato il [redacted] a [redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] via [redacted] difeso di fiducia da avv. Davide Pozzi con studio in Milano via Sant'Antonio Maria Zaccaria 1, libero presente;

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 186 c. 1 e 2 lettera c) e 186 comma 2 sexies D.L.vo 30.4.1992 nr. 285 e succes. modifiche, per aver circolato - durante le ore notturne (ore 01.17 circa) sulla pubblica via alla guida della autovettura SEAT IBIZA targata CJ005VB benchè fosse in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche (tasso alcolemico riscontrato 3,28 g/l). Compresso in Segrate il 28.8.2001

Data arresto

Data eventuale scarcerazione

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

VISTO...

Il Proc. G. Generale

Visto

Milano,

IL SOST.PROC.GENERALE

Estratto fidejussivo a:

- a) Procura Repubblica
b) Corpi Reato
c) Mod. 1
II

Estratto a:

- a) Mod. 21 P.M.
b) Carceri
A) Questura

18-8-13

Redatta scheda II

per

comunicazione all'Ufficio Elettorale del Comune di

II

estratto all'Ufficio Campione Penale per fidejussione

II

Campione Penale

Art.

N 9339/12 RG Trib

N 4552/12 RG Mod 21 (PM)

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

PM :ritenuta la penale responsabilità condannare l'imputato alla pena di mesi quattro di arresto e € 2.000,00 di ammenda, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Sospensione della patente di guida per anni uno.

DIFESA: assoluzione ex art 530,1° co cpp  
in subordine assoluzione ex art 530,2° co cpp

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di giudizio immediato del 10 agosto 2012 [redacted] veniva tratto a giudizio innanzi a questo Tribunale, in composizione monocratica, per rispondere del reato allo stesso ascritto in epigrafe.

All'udienza del 10 dicembre 2012, dichiarata la contumacia dell'imputato successivamente revocata, venivano ammesse le prove richieste dalle parti.

Nel corso del dibattimento veniva sentito il Carabiniere Scelto De Gaetano Patrizio.

L'imputato si sottoponeva all'esame.

Venivano sentiti i testi della difesa [redacted] ed il consulente dott Fausto Gigli, del quale veniva acquisita la relazione.

Al termine dell'istruttoria dibattimentale le parti procedevano alla discussione e concludevano così come indicato in epigrafe.

In data 28 agosto 2011 verso le ore 01,00 una pattuglia del N.O.R. dei Carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese nei pressi dell'idroscalo procedeva al controllo dell'autovettura SEAT Ibiza targata [redacted] condotta da [redacted]

Il Carabiniere Scelto De Gaetano riferiva che il controllo non era stato determinato per la condotta di guida che non era pericolosa.

Presentava un forte alito vinoso, appariva agitato ma perché fermato.

DES

Si procedeva, dunque, al controllo del tasso alcolemico mediante etilometro debitamente omologato, marca DRAGER modello Alcotest 7110 MKIII matricola ARZID 0075 ( come si desume dal verbale di accertamento acquisito agli atti )

Il teste nulla sapeva riferiva in ordine alla revisione dello strumento usato, che sapeva essere annuale.

L'alcoltest aveva il seguente esito: nella prima prova effettuata alle ore 1,17 risultava un tasso alcolemico pari a g/l 3,28, nella seconda effettuata alle ore 1,24 un tasso alcolemico pari a g/l 3,31.

Veniva quindi riscontrata un'assunzione di alcool al di sopra dei limiti massimi consentiti dalla legge.

L'auto veniva, dunque, affidata ad altro passeggero [redacted] che il teste riferiva essere stato sicuramente negativo all'alcoltest e, dunque, sicuramente inferiore a 0,5 g/l

L'imputato si sottoponeva all'esame.

Egli evidenziava di essere stato a cena con degli amici a Carpiano. Avevano bevuto in sei persone due bottiglie di vino. Escludeva di aver bevuto tanto, dal momento che gli era stata da circa due mesi riscontrata un'ernia iatale con esofago di Barret, con conseguente, assunzione di farmaci e rispetto di dieta evitando l'assunzione di caffè, bevande gasate ed alcolici ( a riscontro venivano acquisiti i certificati medici del 5 luglio 2011 e del 22 agosto 2011 )

Una volta finita la cena verso le 23,15 - 23,30, [redacted] si metteva alla guida e si recava con alcuni dei suoi amici, tra i quali [redacted], a Rodano per vedere cosa fare insieme agli altri amici del suo paese. Qui giungeva verso mezzanotte.

Dopo un'oretta decidevano di recarsi all'idroscalo di Segrate per ballare. Dal momento che il tipo di serata non era di loro gradimento non entravano neppure nel locale e, dopo essere appena ripartiti ed usciti dal parcheggio, venivano fermati.

Quanto dichiarato dall'imputato veniva confermato dall'amico [redacted] al quale veniva affidata l'autovettura.

Egli, in particolare, precisava di aver bevuto molto di più di [redacted], di aver bevuto anche un amaro, ciò nonostante, l'esito dell'etilometro a cui egli stesso si sottoponeva dava come indicazione 0,0 g/l. Tuttavia riferiva di non aver portato con sé lo scontrino dell'esito che gli era stato rilasciato.

A riscontro del chilometraggio e dei tempi di percorrenza veniva acquisita una simulazione eseguita su google Maps.

Veniva, altresì, prodotto il provvedimento del Giudice di Pace del 17 aprile 2012 che in base alla documentazione clinica allegata, sospendeva l'esecutorietà del provvedimento relativo alla disposta sospensione della patente di guida.

Il consulente di parte Dott. Gigli esaminati gli atti, sosteneva quanto segue: che non era possibile che con una concentrazione da coma etilico (3,28 g/l) un soggetto potesse guidare per un lungo percorso; che non sono stati evidenziati dalle forze dell'ordine i segni e i sintomi caratteristici dello stato di ubriachezza, che vi era la probabilità di una erronea lettura strumentale per interferenze da reflusso esofageo; che, infine, le analisi eseguite dalla Sezione di Tossicologia hanno dimostrato che il [REDACTED] non è un etilista cronico. (esiti negativi dell'esame CDT marcatore dell'alcool e dell'esame del capello)

Le risultanze istruttorie, contraddittorie fra loro, non consentono di ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, provata la penale responsabilità dell'imputato.

Deve, innanzitutto, rilevarsi che "allorquando l'alcoltest risulti positivo costituisce onere della difesa dell'imputato fornire una prova contraria a detto accertamento".

Nel caso in esame, dall'istruttoria dibattimentale è emerso che all'imputato - in epoca immediatamente prossima a quella in cui è stato effettuato il test - era stata diagnosticata una patologia (esofago di Barrett) ed era stata prescritta idonea terapia (v. certificati medici del 5 luglio e del 22 agosto 2008)

Come evidenziato dal consulente della difesa tale patologia può comportare dei reflussi esofagei "I chetoni e gli acidi presenti in questi reflussi possono interferire con l'etilometro impiegato per la misurazione". Infatti, può verificarsi che la strumentazione sovrastimi la lettura in quanto rileva non solo la presenza di etanolo, ma anche l'acetone presente nei succhi gastrici.

Tale argomentazione del tutto condivisibile e che consente di dubitare della corretta misurazione dell'etilometro, è supportata da altri elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Innanzitutto, deve rilevarsi che gli stessi operanti hanno proceduto al controllo non perché avessero notato una condotta di guida anomala da parte del conducente.

L'unico elemento sintomatico dello stato di ebbrezza direttamente percepito dagli operanti stessi è stato quello dell'alito vinoso, non accompagnato da nessun altro elemento sintomatico di tale stato. L'agitazione riscontrata nell'imputato è stata giustificata da parte dello stesso

Carabiniere De Gaetano, che ha proceduto all'esame dell'alcooltest, come ascrivibile meramente al fatto che il predetto era stato fermato per il controllo.

Pur non potendosi escludere che vi siano soggetti che meglio tollerano l'assunzione di sostanze alcoliche, tuttavia, deve ritenersi che fosse più probabile ravvisare nell'imputato i sintomi tipici dello stato di ebbrezza - quali la difficoltà di deambulazione e di eloquio - a fronte di un tasso alcoolemico così elevato, compatibile addirittura con uno stato di coma etilico, in un soggetto che non è risultato essere assuntore abituale di sostanze alcoliche ( v in tal senso gli esiti dell'esame del capello richiamati nella consulenza di parte ),

Va, inoltre, evidenziato che anche il teste [redacted] ha confermato, così come hanno fatto gli operanti, che la condotta di guida dell'amico era regolare e tale è rimasta per tutto il percorso, dal ristorante a Rodano, prima, e da Rodano all'idroscalo, poi.

Non può, dunque, escludersi che la patologia documentata nei certificati medici possa aver influito alterando la corretta misurazione dell'alcooltest.

Non si può neppure affermare che, comunque, l'imputato avesse un tasso alcoolemico superiore a quello di rilevanza penale stante l'assenza degli altri elementi sintomatici dello stato di ebbrezza e alla luce di quanto dichiarato dal teste [redacted]

Il predetto, infatti, ha riferito di aver bevuto più dell'amico e, ciò nonostante, è risultato negativo all'alcooltest e, comunque, ritenuto idoneo alla guida tanto che a lui veniva affidata l'auto.

Alla luce, dunque, di quanto sopra evidenziato, stante la contraddittorietà degli elementi probatori emersi, [redacted] deve essere assolto, ex art 530, 2° co. c.p.p. dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Visti gli art 530, 2° co. c.p.p.

ASSOLVE

[redacted] dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste

Motivazione riservata deposito entro 30gg

Milano 17 aprile 2013

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
MILANO, 15 MAR 2013



IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Carmine LAZZARAZZO

IL GIUDICE  
Dott.ssa Teresa Ferrari da Passano

[Signature]

Sentenza vista dal P.G. il 20-05-2013 e dunque  
irrevocabile dal 05-07-2013 -  
Milano, 18-08-2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dr. Giovanni SILEPIONI